

PETER FORSTMOSER

I DIRITTI D'INFORMAZIONE DEL SOCIO NEL DIRITTO SVIZZERO

Desidero limitare la mia relazione, dopo una breve introduzione generale sui diritti d'informazione del socio (cfr. punto I), essenzialmente alla società per azioni (SA) (cfr. punti II-VII). Ciò è giustificato dal fatto che la SA in Svizzera è divenuta veramente « *bonne à tout faire* » come forma giuridica sia per grosse società a carattere pubblico sia per piccole imprese a carattere familiare ed anche per imprese individuali. Lo dimostra anche il fatto che il numero delle SA supera quasi di quattro volte quello delle altre società iscritte nel registro delle imprese commerciali ⁽¹⁾.

I. INTRODUZIONE: L'INFORMAZIONE NEL DIRITTO SVIZZERO DELLE SOCIETÀ IN GENERALE.

a) In generale si deve tener presente che nelle *società di persone* al socio che non si occupa della gestione spetta un ampio *diritto di informazione e di controllo*. Ciò vale in particolar modo per la società semplice, la società in nome collettivo e per il socio accomandatario nella società in accomandita nonché, con qualche limitazione ⁽²⁾, anche per il socio accomandante ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Alla fine del 1981 nel Registro Svizzero del Commercio erano iscritte 112.170 società per azioni, 13.511 cooperative, 11.087 società in nome collettivo, 3.459 società in accomandita e 2.585 società a responsabilità limitata.

⁽²⁾ Cfr. art. 600, terzo comma, del Codice Svizzero delle Obbligazioni (OR).

⁽³⁾ Ulteriori notizie in W. v. STEIGER, *Gesellschaftsrecht*, in *Schweiz. Privatrecht*, VIII/1, Basel-Stuttgart, 1976, 211 ss., 404, 491, 614; A. MEIER-HAYOZ, P. FORSTMOSER, *Grundriss des Schweiz. Gesellschaftsrecht* (IV ed.), Bern, 1981, § 8,

Negli enti collettivi invece i diritti d'informazione dei soci sono fortemente *limitati*, come sarà in seguito in particolare dimostrato per la SA. Al controllo da parte dei soci si sostituisce — in parte — quello di uno speciale organo, l'Ufficio di revisione obbligatoria. Tale regolamento si ritrova nella stessa forma sia nella società cooperativa che nella SA.

Un'eccezione vale per la società a responsabilità limitata, ciò che conferma in quest'ambito il suo carattere di « figlia bastarda di una società in nome collettivo e di una società per azioni, in altre parole una specie di mulo giuridico »⁽⁴⁾: fondamentalmente al socio non incaricato della gestione competono, secondo l'art. 819 I CO (Codice delle obbligazioni) ampi diritti di controllo⁽⁵⁾. I poteri di controllo possono tuttavia essere limitati nel modo previsto dal diritto della SA, se è statutariamente previsto uno speciale Ufficio di controllo come nel diritto della SA⁽⁶⁾.

b) Si deve tener presente che il diritto generale delle società in Svizzera non prevede *alcun obbligo di informazione a favore di terzi*. Tali obblighi — per esempio circa la pubblicazione del bilancio — possono però risultare da leggi particolari⁽⁷⁾. Così è previsto che il creditore di una SA possa esaminarne il bilancio⁽⁸⁾.

II. VISIONE D'INSIEME SUI DIRITTI D'INFORMAZIONE DELL'AZIONISTA.

a) Gli artt. 696 e 697 CO prevedono determinati diritti di controllo dell'azionista. Questi sono intesi come *diritti di protezione* che devono permettere all'azionista di fare un uso ragionevole dei suoi diritti di partecipazione nell'ambito della società⁽⁹⁾.

n. 48 s.; § 10, n. 36; A. SIEGWART, *Zürcher Kommentar zum Recht der Personengesellschaften*, Zürich, 1938, Commento agli articoli 541, 600, n. 11 ss. OR; H. BECKER, *Berner Kommentar zum OR*, sez. II, Bern, 1934, Commento all'art. 541; W. HARTMANN, *Berner Kommentar zum Recht der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft*, Berna, 1943, art. 600, n. 7 ss.

(4) Questa l'espressione caratteristica secondo il relatore di lingua tedesca al consiglio nazionale in: CAMERA DI COMMERCIO DI BASILEA, *Sieben Vorträge über das neue OR*, Basel, 1937, 100.

(5) Cioè gli stessi diritti di controllo che spettano al socio di una società semplice escluso dall'amministrazione (cfr. art. 541 OR).

(6) Art. 819, II co., OR.

(7) Ad es. la legge bancaria (*Bankgesetz*).

(8) Art. 704 OR.

(9) Cfr. P. FORSTMOSER-A. MEIER-HAYOZ, *Einführung in das schweizerische Aktiengesetz*, (II ed.), Bern, 1980, S 35, n. 49 s.; J.N. DRUEY, *Geheimsphäre des Unternehmens*, Basel, Stuttgart, 1977, p. 207 ss.

b) I diritti d'informazione dell'azionista consistono da una parte nel *diritto alla pubblicazione* del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite, del rapporto di revisione e del rendiconto di gestione e dall'altra parte — al limite — nel *diritto d'informazione e controllo*. Nel seguito questi diritti vengono esaminati singolarmente ⁽¹⁰⁾.

III. IL DIRITTO DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO, DEL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE, DEL RAPPORTO DI REVISIONE E DEL RENDICONTO DI GESTIONE.

a) L'art. 696 CO prevede obbligatoriamente che i documenti menzionati siano messi a disposizione degli azionisti prima dell'assemblea generale (assemblea principale) nella sede della società stessa. Si tratta di un'esigenza minima che invero può essere estesa ma non limitata ⁽¹¹⁾. Inoltre l'azionista può richiedere a spese della società una copia del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio ⁽¹²⁾.

b) Il diritto a questa documentazione non pone in genere alcun problema. Tuttavia si deve tener presente che da essa può esser rilevato ben poco, se la società si limita alle richieste minime di legge. Questo specialmente perché la legge svizzera conosce solo *disposizioni rudimentali sui contenuti strutturali minimi del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite* ed inoltre perché tramite la costituzione e l'eliminazione delle riserve occulte ⁽¹³⁾ si può nascondere il *vero andamento della azienda* ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁰⁾ Visioni d'insieme si ritrovano in H.P. BÜCHLER, *Das Kontrollrecht der Aktionäre*, (Tesi), Zurigo, 1971; HEINZ F. WYSS, *Das Recht des Aktionärs auf Auskunftserteilung unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Unternehmenszusammenfassungen*, (Tesi), Zurigo, 1953; K. WIDMER, *Das Recht des Aktionärs auf Auskunftserteilung*, (Tesi), Zurigo, 1962; MICHAEL PERRET, *Das Auskunftsrecht des Aktionärs nach deutschem und schweizerischem Recht*, (Tesi), München, 1969; J.N. DRUEY, *op. cit.*, n. 9, 198 ss.; W.R. SCHLUEP, *Die wohlverordneten Rechte des Aktionärs*, St. Gallen, 1955, 167 ss.; ulteriori notizie in F.W. BÜRGI, *Kommentar zum Aktienrecht*, Zurigo, 1957, *ad art.* 696 s.

⁽¹¹⁾ Cfr. BÜRGI, *op. cit.* (alla n. 10), art. 696 n. 2.

⁽¹²⁾ Art. 696, secondo comma.

⁽¹³⁾ Cfr. art. 663, secondo comma, OR: « L'amministrazione può iscrivere « elementi dell'attivo per un valore inferiore a quello che hanno al momento dell'allestimento del bilancio o costituire altre riserve nascoste, purché tali misure « appaiano opportune per assicurare la durevole prosperità dell'impresa o per « mantenere il dividendo entro limiti, per quanto sia possibile, costanti ».

⁽¹⁴⁾ Cfr. FORSTMOSER-MEIER HAYOZ, *op. cit.* (alla nota 9), § 35, n. 52.

IV. IL DIRITTO D'INFORMAZIONE DELL'AZIONISTA (ART. 697, I, III E IV CO) IN PARTICOLARE.

1. *Il diritto d'informazione di principio non sottraibile, ma in casi singoli limitabile.*

Il diritto dell'azionista all'informazione nel quadro dell'art. 697 CO è un diritto autonomo del socio⁽¹⁵⁾, un diritto di partecipazione alla gestione⁽¹⁶⁾, che *non può essere sottratto* all'azionista⁽¹⁷⁾. Certo questo diritto d'informazione può in casi concreti venire molto *limitato*. È allora solo relativamente acquisito⁽¹⁸⁾.

Da considerarsi in seguito sono dapprima l'entità del diritto d'informazione (cfr. 2) e poi le sue limitazioni (cfr. 3).

2. *L'entità del diritto d'informazione.*

a) Il diritto d'informazione deve permettere all'azionista l'esercizio sensato del suo diritto di partecipazione alla gestione ed in particolar modo del suo diritto di voto⁽¹⁹⁾. Fondamentalmente egli può esigere chiarimenti a tutte le domande, che siano determinanti per l'esercizio del diritto di voto e di proposta e quindi *per il giudizio sulla situazione della società*⁽²⁰⁾.

⁽¹⁵⁾ *Decisioni del Tribunale Federale (BGE)* 95, II, 161 s.; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 47; W.R. SCHLUEP, *Das Auskunftsrecht als wohlerworbenes Recht, in Schweiz. Aktiengesellschaft (SAG)*, 28, 1955, 1956, 129 ss., 131.

⁽¹⁶⁾ WYSS, *op. cit.* alla n. 10, p. 45, 47.

⁽¹⁷⁾ SCHLUEP, *op. cit.* alla n. 15, p. 129 s.; BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, art. 697, n. 6; E. SCHUCANY, *Kommentar zum schweiz. Aktienrecht* (II ed.), Zürich, 1960, art. 697, n. 1; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 49; P. RUFFIEUX, *Le droit des actionnaires d'être renseignés sur les affaires de la société anonyme*, (Tesi), Friburgo, 1950, 9 s.; F. v. STEIGER, *Das recht der AG in der Schweiz.*, (IV ed.), Zürich, 1970, 176; PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 26 s.

⁽¹⁸⁾ Cfr. FORSTMOSER-MEIER HAYOZ, *op. cit.*, alla nota 9, § 35, n. 58; BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, art. 697, n. 39; SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 130 ss.

⁽¹⁹⁾ Così ad es. DRUEY, *op. cit.* alla nota 10, p. 207 s. Comunque si tratta — contrariamente ad una tralaticia interpretazione della dottrina più antica — di un autonomo diritto sociale e non di un mero diritto ausiliario (cfr. PERRET, *cit.* alla nota 10, p. 25 s.).

⁽²⁰⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 107; SCHLUEP, *Auskunftsrecht* (cit. alla nota 15); FRITZ FUNK, *Kommentar des OR*, Aarau, 1951, art. 696 s., n. 7. PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 77; *Blätter für Zürcherische Rechtsprechung*, (ZR), 47, (1948), 204.

È quindi necessario — e da ciò risulta una prima limitazione generale del diritto di informazione — un nesso con l'attività della società e con gli argomenti in discussione.

b) Analogamente l'azionista ha diritto all'informazione su quei fatti, che siano rilevanti per la formulazione di una decisione appropriata e sensata relativa all'accettazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, alla destinazione dell'utile, alle deliberazioni riguardanti il discarico dell'amministrazione, alle nomine, ecc. ⁽²¹⁾. Il diritto di informazione si riferisce quindi alle seguenti sfere:

— informazioni rilevanti per il giudizio relativo ai documenti contabili ⁽²²⁾,

— informazioni relative al giudizio sulla gestione della società ⁽²³⁾,

— informazioni relative al giudizio sull'attività dell'Ufficio di controllo e revisione ⁽²⁴⁾.

Vale tuttavia sempre la riserva, che le informazioni richieste debbano essere idonee ad influenzare la *decisione* dell'azionista sull'accettazione del conto annuale, sulla concessione del discarico dell'amministrazione, sulle nomine, ecc. ⁽²⁵⁾.

c) *In casi straordinari* il dovere d'informazione può essere superiore che in casi normali ⁽²⁶⁾.

⁽²¹⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 113; O. GERMANN, *Die Auskunftspflicht der Kontrollstelle*, in *Beiträge aus der Treuhandpraxis*, Bern, 1960, 89 s.; E. CH. BOURQUIN, *Le sens d'une information de l'actionnaire*, in *Abschlussprüfung und Unternehmensberatung*, Zürich, 1975, 97 ss.; 100 s. Illustrativa è la dettagliata trattazione, almeno parzialmente adattabile ai rapporti svizzeri, dedicata ai casi particolari in CASTENS-THOMAS EBENROTH, *Das Auskunftsrecht des Aktionärs und seine Durchsetzung im Prozess*, Bielefeld, 1970, 104 ss.

⁽²²⁾ Sul punto DRUEY, *op. cit.* alla nota 10, p. 214 ss.

⁽²³⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, pp. 107, 117; F. v. STEIGER, *op. cit.* alla nota 17, p. 233; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 46; A. MUHEM, *Die Publizitätspflichten der Aktiengesellschaften*, (Tesi), Bern, 1940, 23, 32; DRUEY, *op. cit.* alla nota 9, p. 220 ss.

⁽²⁴⁾ Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 122; ulteriori informazioni in SCHUCANY, *op. cit.* alla nota 17, art. 697 n. 2.

⁽²⁵⁾ Cfr. BOURQUIN, *op. cit.* alla nota 21, p. 101; H.O. in *SAG* 27 (1954/1955); inoltre WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 118 ss.

⁽²⁶⁾ SCHLUEP, *Wohlerworbene Rechte*, cit. alla nota 10, p. 185; H.O., *op. cit.* alla nota 25, p. 186; FUNK, *op. cit.* alla nota 20, art. 696 s. n. 7; PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 91.

3. Limitazioni del diritto d'informazione.

a) Una *limitazione generica* del diritto d'informazione è già stata menzionata: le informazioni richieste devono essere essenziali per la formazione della volontà e della decisione di voto dell'azionista; devono pertanto stare obiettivamente in relazione alle questioni sull'approvazione del conto annuale, di concessione del « décharge », di nomina e di revoca. L'azionista non ha quindi diritto a richiedere *informazioni su questioni irrilevanti per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione*. Da questo deriva il *divieto* di servirsi del diritto d'informazione per il perseguimento di altri scopi estranei⁽²⁷⁾: come ogni diritto anche il diritto di informazione non può essere fatto valere contro il principio della buona fede (Treu und Glauben)⁽²⁸⁾. Richieste di informazione presentate con l'intenzione di nuocere alla società, come pure richieste che debbono servire soltanto all'interesse d'informazione della concorrenza⁽²⁹⁾, possono essere respinte come abusive⁽³⁰⁾. Un abuso del diritto d'informazione non sussiste tuttavia però già quando l'esercizio del diritto non è determinato *da un interesse legittimo*, poiché la prova dell'esistenza di tale interesse non è richiesta per l'esercizio della domanda d'informazione stessa⁽³¹⁾. Bisogna inoltre mettere in rilievo il fatto che l'esistenza di un eventuale abuso deve essere provata⁽³²⁾ dall'amministrazione che ha rifiutato l'informazione, per cui l'ambito dell'esercizio abusivo dovrebbe essere molto limitato⁽³³⁾.

Riassumendo è da ritenere che dal divieto di esercizio abusivo o per scopi estranei, nella pratica non dovrebbe risultare alcun limite per

⁽²⁷⁾ Cfr. WIDMER, *op. cit.* alla nota 10, p. 39; BÜCHLER, *op. cit.* alla nota 10, p. 43.

⁽²⁸⁾ In proposito si v. la dettagliata esposizione, valida anche per il contesto giuridico svizzero, di MARTIN LUTHER, *Überlegung zur Handhabung von Auskunftrecht und Auskunftspflicht*, in *Festschrift Möhring*, München, 1975, p. 245 ss.; inoltre ad es. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 160 ss.; PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 93 ss.; e SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 133 nonché RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 64.

⁽²⁹⁾ Cfr. RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 53, che va tuttavia troppo lontano, quando considera già abusivo qualsiasi movente puramente egoistico.

⁽³⁰⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 171; cfr. anche GERMAN, *op. cit.* alla nota 20, p. 87.

⁽³¹⁾ W. SCHUCANY, *Sieben Auskunftsrechtsfragen*, in *SAG*, 35 (1962/63) 65 ss.

⁽³²⁾ Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 170; SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 133 s.

⁽³³⁾ SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 134.

il diritto d'informazione degli azionisti, fino a che è riconoscibile una connessione tra la domanda d'informazione e l'esercizio dei diritti dell'azionista.

b) Un'ulteriore *limitazione generale* risulta dal fatto che di regola possono essere richiesti solo *chiarimenti di natura giuridica*, non invece la rivelazione di particolari⁽³⁴⁾.

La pubblicazione di dettagli è di regola legata alla rivelazione di segreti aziendali⁽³⁵⁾; in questi casi essa può e deve essere tralasciata. Si veda Heinz F. WYSS (*op. cit.* a nota 10, p. 122):

« Per questo può trattarsi (nella pubblicazione d'informazioni) sempre solo di chiarimenti generali; particolari riguardanti questi fatti fondamentalmente non devono essere pubblicati, né possono essere pubblicati senza danno agli interessi dell'azienda »⁽³⁶⁾.

c) Il limite decisivo per i diritti d'informazione degli azionisti consiste nell'interesse della società, nel dovere di salvaguardare i segreti aziendali⁽³⁷⁾: il diritto d'informazione dell'azionista passa in secondo piano, quando la rivelazione delle relative notizie dovesse ledere gli *interessi della società*⁽³⁸⁾, quando le procurasse uno svantaggio⁽³⁹⁾, un danno materiale o immateriale⁽⁴⁰⁾. Se dovesse sussistere un pericolo di danno, allora gli organi della società non sono *solo legittimati ma anche obbligati al silenzio*.

Gli organi della società si troveranno così in *un conflitto di doveri*: sono soggetti da un lato al dovere d'informazione, dall'altro tuttavia al dovere al silenzio. I confini di questi doveri, entrambi da osservarsi con cura, sono variabili.

⁽³⁴⁾ SCHUCANY, *Kommentar*, cit. alla nota 17, art. 697 n. 3.

⁽³⁵⁾ In materia anche *infra*, lett. c).

⁽³⁶⁾ Cfr. anche E.J. EIGENMANN, *Publizität und Gesellschaftsgeheimnisse bei der AG*, in *SAG*, 26 (1953/54), p. 1 ss., p. 33 ss., p. 43 s.

⁽³⁷⁾ Cfr. BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, art. 697, n. 34; W. MÜLLHAUPT, *Berufsgeheimnis und Zeugnisverweigerungsrecht der Aktienrechtlichen Revisoren* (Tesi), St. Gallen, 1974, 71 s., nonché, in modo dettagliato, le citate monografie di BÜCHLER, DRUEY, PERRET, WIDMER e WYSS.

⁽³⁸⁾ BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, art. 697, n. 34; SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 131, secondo cui le limitazioni dei diritti di informazione sono a salvaguardia dei legittimi interessi sociali.

⁽³⁹⁾ Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 152 s.; SCHUCANY, *Kommentar*, cit. alla nota 17, art. 697 n. 6.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. D. VON STEBUT, *Geheimnisschutz und Verschwiegenheitspflicht im Aktiengesetz*, Köln, 1972, p. 39 ss., 43, le cui affermazioni si adattano anche al diritto svizzero; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 53.

Nel dubbio il silenzio ha la precedenza e deve essere rifiutata l'informazione relativa ad un fatto, la cui rivelazione potrebbe più danneggiare che servire l'interesse della società⁽⁴¹⁾.

Nella dottrina viene sostenuta la concezione che l'interesse della società abbia in ogni caso la precedenza, anche quando esso fosse meno importante dell'interesse del singolo azionista ad una pubblicazione di informazioni⁽⁴²⁾. Questa tesi va comunque troppo lontano e non è condivisa dalla giurisprudenza del Tribunale Federale⁽⁴³⁾. È da tener presente però che la società non deve portare *una prova rigorosa* che i propri interessi sono in pericolo. Per lo più basterà che essa renda verosimile la minaccia dei propri interessi⁽⁴⁴⁾.

Bisogna inoltre distinguere tra segreti aziendali assoluti e relativi:

— I segreti *assoluti* sono quelli al cui mantenimento la società è legata nei riguardi di terzi⁽⁴⁵⁾.

— Contrariamente a ciò i segreti *relativi* devono essere taciuti nell'interesse della società stessa⁽⁴⁶⁾.

Gli organi della società in questo ambito possono rinunciare a mantenere il segreto in casi singoli, quando fosse evidente che *un'informazione potrebbe più servire che danneggiare* l'interesse sociale. Tra i segreti relativi di una società possono essere elencati il traffico generale commerciale e d'affari di una SA, la sua clientela, il fatturato, particolari affari, la contabilità commerciale e l'organizzazione interna⁽⁴⁷⁾.

Come motivazione del rifiuto di fornire informazioni nell'ambito di segreti d'affari relativi possono essere riconosciuti per esempio il porre

⁽⁴¹⁾ Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 159, 180; H.O., *op. cit.* alla nota 25, p. 187.

⁽⁴²⁾ Così SCHUCANY, *Auskunftsrechtsfragen*, cit. alla nota 31, p. 65 ss., 67; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 181.

⁽⁴³⁾ Cfr. BGE 82, II, 222 citata qui di seguito, p. 357.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. BGE 82, II, 222; inoltre *Basler Juristische Mitteilungen (BJM)*, 1960, p. 71; SCHUCANY, *Kommentar*, cit. alla nota 17, all'art. 697 N. 6; DRUEY, *op. cit.* alla nota 10, p. 202; eccessiva e, alla luce della nuova prassi del Tribunale Federale, poco duratura la tesi di WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 175 e RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 68 che richiedono che debba attendersi con sicurezza un danno.

⁽⁴⁵⁾ PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 88, in proposito v. *retro* VI.2.

⁽⁴⁶⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 157.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. in proposito GERMAN, *op. cit.* alla nota 20, p. 91; PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 88 ss.; F. RITTNER, *Die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder*, in *Festschrift Hefermehl*, München, 1976, p. 371 ss.; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 157, ZR 26, (1927), p. 103 ss.

in pericolo il credito della società, il creare ostilità nel pubblico anche senza ledere il prestigio della SA, la considerazione dei corsi delle azioni, l'evitare speculazioni⁽⁴⁸⁾, e neppure inoltre l'evitare di compromettere il prestigio dell'amministrazione o di allarmare gli azionisti. In generale bisogna ricordare che solo *particolari della vita commerciale possono cadere sotto il segreto commerciale*, non invece generalmente *la gestione della società in toto*⁽⁴⁹⁾. Nel caso in cui si presenti un segreto aziendale da tutelare mediante il rifiuto di fornire informazioni, bisognerà prendere decisioni al riguardo considerando *il singolo caso* ed in base alla situazione concreta⁽⁵⁰⁾. In tale circostanza si dovrà tener conto del tipo di società in questione.

Riassumendo, la pratica del diritto d'informazione o del rifiuto a fornire informazioni può essere riepilogata con le parole del Tribunale Federale nella decisione — cfr. Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale Federale (DFT) 82 II 222 — sotto riassunta:

« En réalité... le secret des affaires, tel que l'entend l'art. 697 al. 3 CO, couvre tous les faits de la vie économique que l'intérêt légitime de la société commande de ne pas divulguer (cf. RO 65 I 333). Pour que les reinsegnements doivent être refusés, il suffit donc, même si le requérant a en vue l'intérêt général des actionnaires, que celui-ci soit moins grand que l'intérêt de la société à refuser les indications demandées. A cet égard, on ne saurait exiger de la société la preuve stricte de son intérêt. Car elle ne pourrait fréquemment l'apporter qu'en divulguant les faits qu'elle veut précisément tenir cachés. Dès lors, il doit suffire que la société anonyme rende vraisemblable l'intérêt qui lui commande de refuser les renseignements demandés ».

Ciò corrisponde ampiamente alle argomentazioni avanzate nella dottrina e che sono riassunte come segue da Widmer⁽⁵¹⁾ in concordanza con Wyss, Eigenmann, Ruffieux e Schluemp:

« 1) Il rifiuto di fornire informazioni è autorizzato solo nell'interesse della società, vale a dire solo in presenza di un segreto commerciale o in caso di un palese abuso di diritto.

(48) Cfr. in materia SCHUCANY, *Kommentar* cit. alla nota 17, Art. 697 N. 6; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 176 ss.

(49) Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 159.

(50) Cfr. SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 132; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 17 3; BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, Art. 697, n. 35; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 68.

(51) *Cit.* alla nota 10, p. 45.

2) La definizione del limite alla pubblicazione di informazioni è particolarmente influenzata dalla struttura economica e giuridica della SA e dal momento della richiesta dell'informazione.

3) L'interesse al mantenimento del segreto deve essere in modo palese concretamente fondato in considerazione degli interessi della società e oggettivamente motivato.

4) Il motivo del rifiuto deve essere reso pubblico.

5) La società stessa non deve mai subire danni nel fornire delle informazioni: in casi di dubbio bisognerà pertanto decidere per il rifiuto.

6) Il diritto al rifiuto non significa diritto a dire cose non vere ».

4. *Procedimento nel fornire informazioni ed attuazione del diritto d'informazione.*

a) Ogni singolo azionista *ha diritto* all'informazione ⁽⁵²⁾.

b) *Dovere d'informazione* hanno alternativamente sia l'amministrazione che l'ufficio di revisione ⁽⁵³⁾, eventualmente anche entrambi gli organi insieme.

c) L'amministrazione è tenuta a decidere se fornire o no l'informazione ed in quale misura comunque il rapporto deve essere reso. Questo anche in caso di una richiesta all'Ufficio di revisione ⁽⁵⁴⁾. L'amministrazione può sempre decidere di rifiutare l'informazione anche *contro la volontà della maggioranza dell'assemblea generale* ⁽⁵⁵⁾.

d) Eventuali richieste d'informazioni potranno essere presentate oralmente all'assemblea generale o per *iscritto* prima o durante i 10 giorni di tempo fissati per la convocazione ⁽⁵⁶⁾ della stessa ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵²⁾ Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 54 ss.; BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, Art. 697, n. 7; PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 25.

⁽⁵³⁾ Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 57, 69; GERMANN, *op. cit.* alla nota 21, p. 84; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 45; PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 35 ss.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 74.

⁽⁵⁵⁾ Così la dottrina dominante, SCHUCANY, *Auskunftsrechtsfragen*, cit. alla nota 31, p. 68 e RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 48.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. art. 700 OR.

⁽⁵⁷⁾ SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 133; PERRET, *op. cit.*, alla nota 10, p. 127.

La presentazione per iscritto potrà essere richiesta nel caso in cui la risposta esiga un ampio chiarimento⁽⁵⁸⁾.

Gli organi della società sono legittimati ma non obbligati a rispondere pubblicamente a richieste d'informazione inoltrate per iscritto prima dell'assemblea generale⁽⁵⁹⁾. In caso di richiesta d'informazioni presentata durante l'assemblea generale il dovere di risposta dipenderà dal fatto se l'eventuale ricerca di documenti necessari sia possibile e ragionevole. In caso negativo l'amministrazione è autorizzata a ritardare o rifiutare l'informazione⁽⁶⁰⁾.

Nel caso in cui la ricerca di materiale d'informazione non si presenta problematica, l'informazione dovrà essere subito fornita⁽⁶¹⁾.

Dopo l'assemblea generale non potranno essere poste ulteriori richieste d'informazione⁽⁶²⁾.

e) Le informazioni non possono essere *arbitrariamente rifiutate*, ma si dovrà motivarne il rifiuto⁽⁶³⁾. Inoltre i fatti su cui è stata richiesta informazione non possono essere falsamente negati, ma si dovrà espressamente far presente che l'informazione a questo proposito viene rifiutata ad esempio a causa di una possibile lesione degli interessi della società, di doveri verso terzi o a causa di abuso⁽⁶⁴⁾.

f) Nel caso in cui all'azionista fosse rifiutata ingiustamente l'informazione, egli potrà far valere i suoi diritti con un'azione e pretendere l'*ordine giudiziario* di produrre copie di registri, ecc.⁽⁶⁵⁾. Anche questa

⁽⁵⁸⁾ Cfr. SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 134; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 56; SCHUCANY, *Kommentar*, cit. alla nota 17, art. 697 N. 3; F. v. STEIGER, *op. cit.* alla nota 17, p. 267; BGE, 54, II, 25.

⁽⁵⁹⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 208.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. SCHUCANY, *Kommentar*, cit. alla nota 17, art. 697, N. 3.

⁽⁶¹⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 75 ss.; inoltre è da osservare che l'amministrazione e l'organo di controllo dovrebbero comparire all'assemblea sufficientemente documentati.

⁽⁶²⁾ Così anche la prassi tedesca, cfr. LUTHER, *op. cit.* alla nota 28, p. 242 s.; inoltre *Juristenzeitung (JZ)*, 15 (1960), 413 = *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)*, 13 (1960) I, 1150 ss.; SCHUCANY, *Kommentar*, cit.; art. 697, N. 3.

⁽⁶³⁾ Cfr. SCHUCANY, *Auskunftsrechtsfragen*, cit. alla nota 31, p. 68; SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 133; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 207; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 56.

⁽⁶⁴⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 181 s.; SAG 27 (1954/55), p. 187; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 53.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 217; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 45 ss., 61; SCHLUEP, *Wohlerworbene Rechte*, cit. alla nota 10, p. 180.

azione giudiziaria è sottomessa ai limiti degli interessi della società ⁽⁶⁶⁾, dove però per la prova di questo interesse da parte della società non sono certamente poste, come già accennato, *particolari rigide pretese* ⁽⁶⁷⁾.

5. Riassunto dei risultati.

Riassumendo risulta pertanto:

— All'azionista spetta un diritto d'informazione quale diritto di protezione. Esso si estende *alle informazioni* che gli sono *necessarie per l'esercizio dei suoi diritti* di azionista.

— Negativamente ne risulta che l'azionista *non può abusare* del diritto d'informazione per scopi estranei. Invece, dovrà farne uso in relazione con la società e come base per l'esercizio ragionevole dei propri diritti.

— Il diritto d'informazione viene quindi *limitato* come segue:

— che di regola possono esser richiesti solo *chiarimenti di natura generale*,

— che non può essere fornita alcuna informazione se il *segreto aziendale* venisse danneggiato, vale a dire se il fornire l'informazione fosse più svantaggioso per la società che il rifiuto per l'azionista richiedente l'informazione.

— che non può essere data alcuna informazione, se fosse violato il dovere di segreto nei confronti di un terzo.

V. IL DIRITTO DI ISPEZIONE DELL'AZIONISTA IN PARTICOLARE.

1. Principi:

a) Oltre al diritto di informazione l'azionista ha un diritto d'ispezione ai fini dell'esercizio del controllo secondo l'art. 697, II CO.

b) Tale diritto, come il diritto di informazione, compete ad ogni azionista quale diritto *relativamente acquisito* di partecipazione ⁽⁶⁸⁾. Non

⁽⁶⁶⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 231; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 83 s.; SCHLUEP, *Wohlerworbene Rechte*, cit. alla nota 10, p. 180; ZR, 47 (1948), p. 206.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. BGE 82, II, 222.

⁽⁶⁸⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 210 s.; BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, Art. 697 N. 31.

può pertanto essere sottratto all'azionista stesso. Tuttavia l'esercizio di tale diritto è soggetto a maggiori limitazioni del diritto di informazione: per prendere visione dei libri di commercio e della corrispondenza occorre l'*autorizzazione dell'assemblea generale* o dell'amministrazione⁽⁶⁹⁾.

La concessione o il rifiuto di tale autorizzazione è a discrezione dell'assemblea generale o dell'amministrazione. Contrariamente a ciò che avviene per il diritto di informazione è qui possibile *un rifiuto senza giustificazione*⁽⁷⁰⁾.

2. Entità e limiti.

a) Secondo la legge i libri di commercio e la corrispondenza della società sono materia di esame. Questa prescrizione è da interpretarsi *estensivamente*⁽⁷¹⁾: sono compresi tutti i libri e le corrispondenze, importanti per un giudizio sulla situazione della società, quindi tutta la documentazione che riguarda la società, ad eccezione del libro dei soci⁽⁷²⁾.

b) Il limite del diritto d'ispezione è costituito ancora dall'interesse della società al mantenimento dei segreti aziendali⁽⁷³⁾. In particolare si può rinviare a quanto detto riguardo il diritto d'informazione.

3. Attuazione.

Vale essenzialmente l'esposizione relativa ai diritti di informazione, per quanto tuttavia non sia possibile l'attuazione tramite azione giudiziaria⁽⁷⁴⁾.

⁽⁶⁹⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 211.

⁽⁷⁰⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 212; BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, Art. 697, n. 17; SCHUCANY, *Auskunftsrechtsfragen*, cit. alla nota 31, p. 69; PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 130.

⁽⁷¹⁾ BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, Art. 697 N. 21; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 60.

⁽⁷²⁾ Cfr., con dettagliati esempi, RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 60; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 214 s.; SCHLUEP, *Wohlerworbene Rechte*, cit. alla nota 10, p. 180. Sulla discussa questione, se sussista un diritto di ispezione in relazione alla registrazione di un altro azionista nel libro dei soci, cfr. da ultimo U. BENZ, *Aktienbuch und Aktionärswechsel*, Tesi, Zurigo, 1981, p. 39 ss.

⁽⁷³⁾ Cfr. SCHLUEP, *Wohlerworbene Rechte*, cit. alla nota 10, p. 179; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 212 s.; BÜRGI, *op. cit.* alla nota 10, Art. 697, n. 16; RUFFIEUX, *op. cit.* alla nota 17, p. 41; GERMANN, *op. cit.* alla nota 21, p. 89.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. FORSTMOSER MEIER-HAYOZ, *op. cit.* alla nota 9, § 35 N. 35; è azionabile soltanto la richiesta che l'informazione sia fornita nella forma di copia autentica dei libri contabili o della corrispondenza, cfr. OR 697 III.

VI. QUESTIONI PARTICOLARI.

1. *Doveri d'informazione nella disciplina del gruppo.*

a) Innanzitutto si deve ricordare che come principio si deve dare informazione sui rapporti di partecipazione, poiché informazioni sulla situazione finanziaria, l'andamento degli affari ecc. nelle partecipazioni possono influire decisamente sull'azionista nell'esercizio dei suoi diritti⁽⁷⁵⁾. Contemporaneamente si deve però osservare che i doveri di informazione in relazione alle partecipazioni sono sottoposti ai limiti generali poco fa abbozzati. In particolare tali limiti sono ancora poco chiariti nel diritto svizzero specialmente per quanto riguarda i rapporti di gruppo, come del resto va rilevato che in Svizzera non esiste un diritto dei gruppi. A mio parere bisogna distinguere tra la partecipazione totalitaria o di controllo da un lato (cfr. lett. b) e la partecipazione di minoranza dall'altra (cfr. lett. c)⁽⁷⁶⁾.

b) In una sentenza riportata in SAG 45 (1973) 49 il Tribunale d'Appello del Canton Zurigo ha affermato il dovere di informazione nel gruppo in relazione a società-figlie. In tali circostanze « non bisogna partire dalla situazione giuridica formale, ma dai rapporti economici e quindi dedurre che la società controllante e quella controllata formano una unità economica ».

Perciò le attività finanziarie e d'affari della società controllata sono soggette « allo stesso obbligo di informazione previsto dal regolamento della SA da parte degli organi della società controllante, così come sussiste per i rapporti e le attività della società controllante ».

Nella dottrina tale concezione dovrebbe essere condivisa (si vedano ad es. Büchler⁽⁷⁷⁾ e Wyss⁽⁷⁸⁾).

È da condividere l'opinione secondo cui l'informazione sulle società-figlie completamente controllate o possedute al 100 % si regola secondo le stesse norme valide per l'informazione sulla società stessa in esame.

Essa risulta anche dalle precedenti considerazioni generali sul diritto d'informazione dell'azionista: questo è limitato, come si è accen-

⁽⁷⁵⁾ Con ciò esiste sempre un diritto all'informazione sul tipo e l'estensione dei rapporti con imprese collegate, cfr. PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 83.

⁽⁷⁶⁾ Per una graduazione secondo il livello della « dipendenza economica », PERRET, *op. cit.* alla nota 10, p. 83.

⁽⁷⁷⁾ Cit. alla nota 10, p. 37.

⁽⁷⁸⁾ Cit. alla nota 10, p. 271.

nato, dai doveri assoluti e relativi di osservanza del segreto. Doveri assoluti di mantenimento di segreti tuttavia non sussistono nei confronti di una società completamente controllata, per cui qui entrano in azione gli stessi limiti che valgono per l'informazione sulla società stessa cui è richiesto di fornire le notizie.

c) Nei casi di partecipazioni di minoranza invece è da osservare l'assoluto dovere di segreto, che una società ha verso terzi ⁽⁷⁹⁾. Informazioni, che rientrano in un tale dovere di segreto assoluto, non possono essere rilasciate senza il consenso del terzo autorizzato ⁽⁸⁰⁾.

D'altra parte si deve osservare che anche un azionista può avere un legittimo interesse all'informazione sulle partecipazioni di minoranza. Anche da ciò possono derivare conseguenze per l'esercizio dei suoi diritti di azionista. Questo almeno se la partecipazione è di una certa importanza.

Da ciò risultano le seguenti diverse conclusioni:

— Informazione su una partecipazione di minoranza può in primo luogo essere richiesta solo per questioni *che sono rilevanti per l'esercizio dei diritti dell'azionista nell'ambito della propria società*.

— La società deve dare l'informazione solo in quanto non sia obbligata al segreto nei confronti della società in questione, della quale è partecipe. Questo limite è significativo in relazione a notizie, di cui la società, alla quale è richiesta l'informazione, è venuta in possesso solo per rapporti giuridici particolari, per esempio perché poteva delegare nella società di cui è partecipe un consigliere di amministrazione. Al contrario si dovrà dare comunicazione di informazioni che la società ha ricevuto o poteva ricevere in qualità di azionista: notoriamente l'azionista come tale non ha doveri di fedeltà e secondo la dottrina e la pratica, rimaste incontrastate, egli non è in particolare tenuto *al dovere di mantenere il segreto sulle informazioni ricevute nell'ambito della sua posizione di azionista*.

Una società quale azionista riceve essenzialmente, ai sensi dell'art. 696 CO, il conto dei profitti e delle perdite, il bilancio, il rapporto di revisione e il rendiconto di gestione. Queste informazioni, a mio parere, devono essere di regola trasmesse, a loro richiesta, agli azionisti della società che detiene la partecipazione, ossia deve esserne data notizia.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. SCHLUEP, *Auskunftsrecht*, cit. alla nota 15, p. 132; WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 156.

⁽⁸⁰⁾ WYSS, *op. cit.* alla nota 10, p. 156 ss.; cfr. anche RITTNER, *op. cit.* alla nota 47, p. 372.

2. *Limiti penali per la pubblicazione dell'informazione, in particolare in rapporto all'estero.*

a) È opportuno inoltre accennare al fatto che il diritto penale svizzero conosce due fattispecie che limitano la pubblicazione di informazioni sulle attività sociali interne:

- violazione del segreto commerciale ⁽⁸¹⁾,
- spionaggio economico ⁽⁸²⁾.

L'art. 162 CPS (Codice penale svizzero) recita:

« *Violazione del segreto di fabbrica o commerciale* ».

« Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire, chiunque trae profitto dalla rivelazione, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa ».

L'art. 273 CPS, nella parte qui rilevante, recita:

« *Spionaggio economico* ».

« ...

chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con la detenzione o, in casi gravi, con la reclusione. Con la pena privativa della libertà può essere cumulata la multa ».

b) Il Tribunale Federale nella decisione DTF 80, IV, 27 descrive il segreto commerciale nel senso penale nel modo seguente:

« i fatti relativi ad un'attività aziendale, non notori né generalmente accessibili, alla segretezza dei quali chi svolge l'attività ha un interesse legittimo e che egli vuole effettivamente tenere segreti ».

Tale formula è da porre a fondamento quando si esamina se l'informazione di un azionista viola un segreto commerciale assoluto nel senso indicato *supra*, p. 356.

c) Dall'art. 273 CPS si possono dedurre particolari limiti nei confronti degli *azionisti stranieri*.

aa) Dai lavori preparatori e dalla posizione sistematica di questa norma risulta invero che in prima linea deve essere protetto lo Stato. Nella dottrina e nella giurisprudenza è anche rilevato all'unanimità che

⁽⁸¹⁾ Codice penale svizzero (*StGB*), art. 162.

⁽⁸²⁾ Art. 273 *StGB*.

con il divieto di spionaggio economico si vuole proteggere primariamente la sicurezza economica della Svizzera e la sua sovranità territoriale ⁽⁸³⁾.

bb) Tuttavia si deve osservare, e nel nostro contesto è essenziale, che questa disposizione non mira soltanto alla protezione dello Stato: così nella decisione DTF I 333 il Tribunale Federale chiarisce che il termine « segreto commerciale » comprende

« tutte le circostanze della vita economica, alla cui segretezza sussiste un interesse degno di tutela ».

La formulazione è espressamente ripresa nella decisione DTF 98 IV 210. Sono pertanto tutelati anche i seguenti soggetti:

— in primo luogo è tutelato l'imprenditore o il titolare del segreto stesso, e dunque anche la SA obbligata a fornire l'informazione. Laddove nel fornire l'informazione i suoi interessi potessero essere pregiudicati, soccorre l'art. 273 CPS.

— Devono essere pure tutelati interessi privati di terzi. Il Tribunale Federale ha fortemente sottolineato questo scopo di tutela nella decisione DTF 74 IV 206 e da allora non ha più rivisto il suo parere ma ha soltanto limitatamente precisato che

« une divulgation de secret qui ne toucherait la Suisse à aucun titre ne serait pas punissable en vertu de l'art. 273 C.P. » ⁽⁸⁴⁾.

Si può quindi dedurre che il vietato spionaggio economico sussiste anche nella *violazione di interessi privati di terzi*, finché il terzo in questione non acconsente alla divulgazione dell'informazione.

cc) Molto importante è che questo divieto dello spionaggio economico si riferisce anche ad informazioni che devono essere trasmesse all'*azionista*. Unico presupposto è che il destinatario si trovi all'estero. La norma può dunque portare alla conclusione che la società-figlia svizzera *debba rifiutare* le informazioni alla sua società-madre straniera perfino quando la società-figlia svizzera è posseduta al 100 %. Qui è da rilevare che il concetto del segreto economico nel senso dell'art. 273 CPS è inteso in termini ampi ⁽⁸⁵⁾.

⁽⁸³⁾ Cfr. TH. HUG, *Der Wirtschaftliche Nachrichtendienst*, Tesi, Berna, 1961, p. 49; E. LOHNER, *Der Verbotene Nachrichtendienst*, in *Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht*, 1967, p. 135 ss.; K. LAMM, *Wirtschaftlicher Nachrichtendienst*, in *Basler Juristische Mitteilungen*, 1957, p. 194; BGE 74, IV, 104.

⁽⁸⁴⁾ Decisione del *Bundesgerichtshof* del 1955, inedita, citata da HUG, *op. cit.* alla nota 83, p. 27.

⁽⁸⁵⁾ BGE 65, I, 333, confermata tra le altre da BGE 74, IV, 103; cfr. inoltre LOHNER, *op. cit.* alla nota 83, p. 138.

Quali esempi nella dottrina vengono indicati ⁽⁸⁶⁾: le liste dei clienti, le liste dei fornitori, i bilanci, i listini prezzi e i ruoli paga, i fatti inerenti all'organizzazione dell'impresa, ecc. ⁽⁸⁷⁾.

Anche le situazioni *finanziarie di persone private* possono essere prese in considerazione quali segreti commerciali ⁽⁸⁸⁾, ⁽⁸⁹⁾.

Questa grossa limitazione del diritto di informazione posta dal codice penale causa spesso problemi nei traffici internazionali e la situazione tutt'altro che comoda dei consigli di amministrazione svizzeri spesso non è compresa dagli investitori stranieri o da organi statali esteri.

VII. CONCLUSIONI.

Quale risultato dell'esposizione precedente si può affermare, nella prospettiva del diritto comparato, che i diritti d'informazione dell'azionista nel diritto svizzero sono *poco difesi*. In particolare il diritto americano ma anche quello tedesco sono molto più avanzati. Questa cautela è da valutarsi in relazione alla tendenza di base, nei casi di conflitto fra l'interesse al mantenimento del segreto da un lato e il diritto d'informazione dall'altro, di decidere, nel dubbio, a favore del mantenimento del segreto. Essa dipende anche dal *debole sviluppo in generale dei diritti dell'azionista* ed in particolare *degli azionisti di minoranza*.


Per entrambi gli aspetti la Svizzera si pone sempre più in contrasto con gli ordinamenti esteri. Tuttavia non ci si deve attendere un radicale mutamento della posizione svizzera nei prossimi tempi.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. D. RIGGENBACH, *Wirtschaftlicher Nachrichtendienst*, Tesi, Basel, 1965, p. 38 s.

⁽⁸⁷⁾ Analogamente HUG, *op. cit.* alla nota 83, p. 53.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. HUG, *op. cit.* alla nota 83, p. 53.

⁽⁸⁹⁾ Dalla prassi giurisprudenziale, si v. ad esempio BGE 65, I, 47 ss. (lo spionaggio economico può consistere nell'informazione sui rapporti retributivi di un frontaliero tedesco); BGE 65, I, 330 ss. (la denuncia di violazioni valutarie può essere qualificata come spionaggio economico vietato); BGE 74, IV, 102 ss. (lo spionaggio economico può consistere nell'indicare come centri di contrabbando le sedi estere).



COLLANA DELLA
RIVISTA DELLE SOCIETA'
a cura di GINO DE GENNARO e ARIBERTO MIGNOLI

PETER FORSTMOSER

I DIRITTI D'INFORMAZIONE DEL SOCIO
NEL DIRITTO SVIZZERO

Estratto da

L'INFORMAZIONE SOCIETARIA

Atti del Convegno Internazionale di Studi

Venezia, 5-6-7 novembre 1981



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1982